



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

PROVINCIA DI PADOVA

Reg. Gen.	n. 591	del 20/12/2023
Reg. Part.	n. 222	del 20/12/2023
Cod. Area	n. 25	

Il Responsabile dell' Area Affari Generali

OGGETTO: Legge 23.12.1998 n. 448 art. 66: Assegno di maternità relativo alle istanze presentate entro il 20/12/2023, per nascite avvenute nell'anno 2023.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 37 del 31/12/2021 di incarico di posizione organizzativa del Responsabile dell'Area Affari Generali;

VISTO l'art. 66 della legge 23.12.1998 n. 448 come integrato dalla legge 17.05.1999 n. 144 che ha concesso, con riferimento ai figli nati successivamente al 01.07.1999, alle madri cittadine italiane residenti che non beneficiano del trattamento previdenziale delle indennità di maternità un assegno di maternità pari al L. 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità;

VISTO l'art. 49, della Legge n. 488 del 1999, al comma 12, prevedeva nuove disposizioni per l'assegno di maternità, in particolare, l'assegno può essere concesso dal 1° luglio 2000, oltre che alle cittadine italiane residenti nel comune, anche alle residenti cittadine comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 268 del 1998.

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.P.C.M. 21.12.2000 n. 452 che ha stabilito che la domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 che disciplina l'accesso alla prestazione sociale sopra nominata;

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità approvato con D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e in particolare l'art. 74;

VISTO il Decreto 25 maggio 2001 n. 337 "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità per i nuclei familiari con tre figli minori;

VISTO il successivo Decreto 18.01.2002 n. 34 "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori";

VISTA la Circolare dell'I.N.P.S. n. 35 del 9.03.2010, avente ad oggetto "Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 D.Lgs. 151/2001 già art. 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno." che ha così stabilito: ".... la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall'evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all'esibizione del titolo da parte dell'interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi."

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato, sulla **Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 48 del 25 febbraio 2023**, di "Rivalutazione, per l'anno 2023, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità" con il quale è stato stabilito che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato con le

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Carmignano di Brenta. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

esclusioni di cui alla legge 05/02/1992 n. 81, da applicarsi per l'anno 2023 alla prestazione in oggetto (assegno di maternità) è pari all'8,1 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2023). Pertanto, la misura e i requisiti economici del predetto assegno, quindi il limite ISEE, per la concessione dell'assegno di maternità è pari a € 19.185,13 e l'importo dell'assegno mensile è pari a € 383,46 (se spettante nella misura intera);

Vista la circolare INPS n. 26 del 08 marzo 2023 che riporta gli importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per il 2023 e precisa che sono stati rivalutati la misura e i requisiti economici dell'assegno di maternità e ricorda che dal 1° marzo 2022 è stato abrogato l'articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448 che istituiva l'assegno nucleo familiare numeroso.

CHE l'importo dell'assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 della l. 26.03.2001 n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2023, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, relative ai nati nel medesimo anno se spettante in misura intera, è pari a € 383,46, per cinque mensilità e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, da tenere presente per le nascite avvenute dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari a € 19.185,13;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 con il quale è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE e sono stati abrogati: il Decreto Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 109, il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, il D.P.C.M. 18.05.2001;

VISTA la Circolare del INPS n. 171 del 18.12.2014 con la quale è stata illustrata la nuova disciplina in materia di ISEE e sono state fornite le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa relativa all'I.S.E.E.;

DATO ATTO che il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha stabilito che per l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità concessi dai Comuni, le soglie da considerare per aver diritto all'assegno a decorrere dal 1 gennaio 2015 si riferiscono all'ISEE e non più all'ISE;

VISTO il Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con la Legge n. 89 del 2016 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;

VISTA la Circolare dell'INPS numero 35 del 09.03.2010 con la quale a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3/2007, la "carta di soggiorno" di cui all'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal **"permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"** (permesso di soggiorno CE) rilasciato a tempo indeterminato.

PRESO ATTO del parere espresso dall'Avvocatura civica del Comune di Verona con nota P.G. n. 3781 del 07.02.2014 che ha evidenziato come la disciplina di cui all'art. 74 del D.Lgs. n. 151/01, che subordina la concessione dell'assegno di maternità al possesso della carta di soggiorno, contrasti con il complessivo quadro normativo di rango comunitario regolante la materia della "sicurezza sociale" e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, orientata ormai in modo sempre più univoco verso l'estensione dei benefici di natura assistenziale-previdenziale a cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, e ha affermato, quindi, l'obbligo per la P.A. di disapplicazione della norma interna incompatibile con quella comunitaria;

TENUTO presente che in sede giudiziaria viene accolto positivamente il ricorso in materia;

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie e tenuto conto del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni;

DATO ATTO che n. 4 Signore hanno presentato domanda per assegno di maternità entro i sei mesi dalla nascita dei figli di cui all'istruttoria in atti presso l'ufficio sociale;

ATTESO che tale provvedimento non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non comporta assunzione di oneri finanziari;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di APPROVARE l'allegata istruttoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) di OMETTERE in ottemperanza del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni (privacy) e ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 33/2013 per motivi di riservatezza e secondo la normativa preposta, la pubblicazione dell'allegato in sede di pubblicazione dell'atto, che pertanto rimane depositato in atti presso l'ufficio servizi sociali.

3) di ACCOGLIERE, le domande presentate dalle Sig. re omissis di cui all'istruttoria depositata agli atti, e di erogare alle quattro Signore i cui figli sono nati nel 2023, la somma di € 383,46 per cinque mensilità per un importo totale di € 1.917,30.

4) di DARE ATTO che il presente atto non comporta nessun assunzione di oneri finanziari per l'Ente.

5) di COMUNICARE alle interessate le risultanze istruttorie.

6) di DARE ATTO altresì che il presente provvedimento non contiene “dati sensibili” ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 a tutela della riservatezza dei dati personali con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 4 lettera d) del succitato D. Lgs., assumendo con la sottoscrizione del presente atto, esclusiva responsabilità a riguardo;

7) di DARE ATTO che, sensi del GDPR 670/2019, il Comune di Carmignano di Brenta, in qualità di titolare del trattamento dati personali, ha designato in qualità di responsabile della protezione dei dati personali la società Match di Massimo Giuriati & C. s.a.s.;

8) di DARE ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carmignano di Brenta” nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carmignano di Brenta e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi anche potenziale, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

9) di RICHIEDERE per analogia con le procedure relative agli atti di deliberazione, la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line nel sito Web del comune di Carmignano di Brenta (<http://www.comune.carmignanodibrenta.pd.it>);

10) di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile dell’ Area Affari Generali

Silvia Montesso

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs.
n. 82/2005 e s.mm.ii.)*